

Corso di Diritto Commerciale

Anno accademico 2014-2015

PROF. MASSIMO RUBINO DE RITIS

Powered by



Control editing dott. Mario Passaretta

Il diritto d'impresa

- Le norme utilizzate sono reperibili, gratuitamente, sul sito:
www.normattiva.it

L'impresa agricola



L'imprenditore agricolo

art. 2135 c.c.

L'evoluzione normativa

*Art. 2135 c.c.: I. È imprenditore agricolo chi esercita una attività **diretta alla coltivazione del fondo**, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse.*

*II. Si reputano connesse le attività **dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli**, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura.*

*III. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti **prevalentemente** dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.*

L'imprenditore agricolo

la nuova definizione introdotta dal d.l. 228/2001 in materia di orientamento e modernizzazione del settore agricolo

*Art. 2135 c.c.: [I]. È imprenditore agricolo **chi esercita una delle seguenti attività**: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.*

*[II]. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali **si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico** o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.*

[III]. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

L'imprenditore agricolo

le attività per connessione

*Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti **prevalentemente** dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.*

Connessione soggettiva

Connessione oggettiva

L'impresa commerciale



L'imprenditore commerciale

Art. 2195

Imprenditori soggetti a registrazione

Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:

- 1) un'attività **industriale** diretta alla produzione di beni o di servizi;
- 2) un'attività **intermediaria** nella circolazione dei beni;
- 3) un'attività di **trasporto** per terra, o per acqua o per aria;
- 4) un'attività **bancaria o assicurativa**;
- 5) altre attività ausiliarie delle precedenti.

Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano.

La tesi dell'impresa civile

Un'attività **industriale** diretta alla produzione di **beni** o di **servizi** =

A) industrialità BENI = trasformazione materie prime

Non sarebbero commerciali quelle minerarie, caccia, pesca

B) industrialità SERVIZI = escluse quelle n.3, e 4,

Non sarebbero commerciali imprese per spettacoli, agenzie matrimoniali, investigative

(*segue*) la tesi dell'impresa civile

Un'attività **intermediaria** nella circolazione dei beni

=

attività intermediaria nello scambio

occorre sia acquisto che vendita di beni

Non sarebbe impresa commerciale quella in cui si alienano
beni propri

Critica alla teoria dell'impresa civile

TRE ARGOMENTI

- a) **argomento storico** (riferimento all'abrogato codice di commercio)
- b) **argomento sistematico** (altre norme confermano il binomio agricolo o commerciale)
- c) **argomento logico** (manca giustificazione per diverso trattamento di favore)

L'impresa societaria

Le società sono forme tipiche, anche se non esclusive, previste dall'ordinamento per l'esercizio collettivo di attività di impresa

Tipi di società

Attività **non** commerciali

Società semplice

Attività commerciali

Società in nome collettivo

Società in accomandita semplice

Società per azioni

Società a responsabilità limitata

Società in accomandita per azioni

(segue) L'impresa societaria

Società di persone

Società semplice

Società in nome collettivo

Società in accomandita semplice

Società di capitali

Società per azioni

Società a responsabilità limitata

Società in accomandita per azioni

Per la S.N.C e S.A.S trova applicazione la disciplina del fallimento anche nei confronti dei soci con responsabilità illimitata

Le imprese pubbliche

- a) **Impresa-organo:** lo Stato svolge *direttamente* attività d'impresa avvalendosi di proprie strutture
- b) **Ente pubblico economico:** la P.A. può dar vita ad enti di diritto pubblico il cui compito istituzionale *esclusivo* o *principale* è l'esercizio di attività d'impresa
- c) **Società a partecipazione pubblica:** lo Stato e gli altri enti pubblici possono svolgere attività d'impresa *servendosi di strutture di diritto privato*

Nel caso di insolvenza: a e b sono sottoposte a liquidazione coatta amministrativa, mentre, c è sottoposta alla disciplina del fallimento

L'attività commerciale delle associazioni e fondazioni

Le associazioni e le fondazioni **possono svolgere attività commerciale, purché ciò avvenga con metodo economico...**

tuttavia

parte della dottrina ha sostenuto il contrario, poiché le associazioni e le fondazioni hanno fini ideali o altruistici...

in realtà

tali enti possono svolgere attività **esclusiva o principale in modo strumentale rispetto allo scopo che intendono perseguire**



FONDAZIONE VIALLI E MAURO
PER LA RICERCA E LO SPORT
ONLUS

idea

evento

ricerca

raccolta fondi

*Finanziare la Ricerca
è il nostro sport preferito!*

L'attività commerciale delle associazioni e fondazioni

Le associazioni e le fondazioni, dal momento in cui esercitano una qualsiasi attività commerciale, sono esposte al fallimento...

?Problema? Il fallimento dell'ente privato genera il contestuale fallimento degli associati?

Riposta a quesito La giurisprudenza è favorevole al fallimento degli associati
mentre

la dottrina opta per la soluzione negativa, ricavando la soluzione dall'art. 147, comma 1, l.fall., secondo cui la sentenza che dichiara il fallimento di una società appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, produce anche il fallimento dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili; inoltre, la non fallibilità degli associati deriva dalle norme che regolano il fallimento del Geie che ne esclude il fallimento dei suoi membri.

L'impresa sociale



L'impresa sociale

d.lgs. 2006/155

L'impresa sociale svolge la propria attività senza scopo di lucro ed in settori di utilità sociale: assistenza sociale, sanitaria e socio-sanitaria, educazione, istruzione, tutela dell'ambiente.

N.B. Essere impresa sociale è una qualità dell'impresa

Nozione. Art 1. Possono acquisire la qualifica di impresa sociale ***tutte le organizzazioni private***, ivi compresi gli enti di cui al libro V del codice civile, che esercitano in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine della **produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale**, diretta a realizzare finalità di interesse generale[...]

Assenza dello scopo di lucro. Art. 3. I. L'organizzazione che esercita un'impresa sociale **destina gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.**

II. A tale fine **è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta**, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori[...]

(segue) L'impresa sociale

La responsabilità patrimoniale. Art. 6. I. Salvo quanto già disposto in tema di responsabilità limitata per le diverse forme giuridiche previste dal libro V del codice civile, nelle organizzazioni che esercitano un'impresa sociale **il cui patrimonio è superiore a ventimila euro**, dal momento della iscrizione nella apposita sezione del registro delle imprese, **delle obbligazioni assunte risponde soltanto l'organizzazione con il suo patrimonio.**

II. Quando risulta che, **in conseguenza di perdite**, il patrimonio è **diminuito di oltre un terzo** rispetto all'importo di cui al comma 1, **delle obbligazioni assunte rispondono personalmente e solidalmente anche coloro che hanno agito in nome e per conto dell'impresa.**

(segue) L'impresa sociale

I controlli possono essere di due tipi

Interni



Il controllo contabile è riservato ad uno o più **revisori**.
Il controllo della gestione è riservato ad uno o più **sindaci**.

Esterni



Vigilanza del **Ministero del Lavoro**